


SCARICO A PARETE STUFE / RADIATORI A GAS LA REGOLAMENTAZIONE IN ITALIA



L'installazione delle stufe / radiatori a gas e relativo scarico a parete è regolamentata dal **D.P.R. 412/93 all'art. 1 comma f e dall'art. 5 comma 9.**

D.P.R. 412/93

Art. 1 comma f

f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici

gli impianti individuali di riscaldamento, **mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;**

Art. 5 comma 9

Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati da appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione vigente, nei seguenti casi: nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari, ristrutturazioni di impianti termici centralizzati, ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato. Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengono alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato alla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

Le Regioni possono emanare, nell'ottica della salvaguardia delle condizioni ambientali, regolamenti locali nei quali possono essere contenute limitazioni circa lo scarico dei fumi.

Questa regolamentazione, ai sensi della legge n. 46/90 art. 17, e per prevalenza delle norme nazionali su quelle regionali e/o comunali, **non può però essere in contrasto con le prescrizioni contenute in norme e leggi nazionali inerenti la sicurezza degli impianti termici.**

Un eventuale contrasto esistente, inoltre, deve essere sanato, proprio per quanto disposto dall'art. 17 della legge 46/90, adeguando i regolamenti locali alla legislazione nazionale.